



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 54 del 05-06-2023

COPIA

SINDACO

Oggetto: **Applicazione delle misure di prevenzione e protezione in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, per la stagione estiva 2023.**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

la legge 24 febbraio n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

VISTI:

la Legge regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;

il D. Lgs. n. 112/98 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.;

- la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che dispone:

- all'art.33 l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
- all'art. 42 "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni di loro competenza;

la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 di "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- la Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni in Agricoltura - A.R.S.E.A.;

l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 in materia di " Disposizione urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

la Circolare Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008 prot. n. 1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato Indirizzi Regionali - art. 108 D.lgs. n. 112/98";

l'art. 29 del vigente Codice della Strada;

la Direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D. L.vo n. 205 del 03.12.2010 il cui art. 13 modificando l'art. 185 del D. L.vo n. 152/06 stabilisce che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati";

il D.L. 91 del 24/06/2014, che modifica il D. lgs n. 152 del 2006 (TUA) riguardante l'abbruciatura dei residui vegetali, inserendo all'articolo 256 - bis il comma 6-bis che così di seguito recita:

"All'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse.

Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuali con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".

VISTE le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

VISTI gli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacee nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte la pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Messina Area V-Protezione Civile-Prot. n. 0053144 del 22.05.2023 di "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023-Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale" e la successiva nota da parte della stessa, Prot. n. 0057170 del 31.05.2023 di "Campagna antincendi boschivi per il 2023. Indirizzi operativi"

RITENUTO dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Per quanto sopra esplicitato,

INVITA

i possessori dei fondi che potranno riprendere le tradizionali pratiche naturali di smaltimento tramite abbruciatura dei residui vegetali, prodotti nel proprio fondo, nell'arco temporale prescritto, preavvisando del giorno e dell'ora precisa dell'inizio delle operazioni, in ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela, dalle ore 06:00 alle ore 09:00, ad esclusione delle giornate calde e ventose.

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri telefonici:

- a) Numero Unico Emergenze - 112
- b) Il Corpo Forestale della Regione Siciliana - 1515 o il Distaccamento Forestale di San Fratello (ME) tel. 0941/799646;
- c) Vigili del Fuoco - 115 o il Distaccamento di S.Agata Militello (ME) tel. 0941/703244;
- d) Il Comando di Polizia Municipale di S.Agata Militello (ME) - tel. 0941/701000 int. 1101;
- e) Il Comando Compagnia C.C. di S.Agata Militello (ME) - 112;
- f) Il Commissariato di P.S. di S.Agata Militello (ME) - 113;
- g) Il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di S.Agata Militello (ME) - 117;

ORDINA

Che entro il 15 Giugno 2023, i proprietari, affittuari, e/o coloro che a qualsiasi titolo godano di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere al decespugliamento ed asportazione di sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura, che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti;
- pari a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- pari a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio individuato tra il 15 giugno 2023 e il 30 settembre 2023, è fatto assoluto divieto di accendere fuochi e/o bruciare materiale vegetale nei terreni e su tutto il territorio comunale;

SANZIONI

I trasgressori saranno sanzionati amministrativamente con un importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno) a € 258,00 (euro duecentocinquantesette/00), ai sensi ed agli effetti della Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e integrata e modificata dalla Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 14, la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco di cui alla Legge 689/1981, art. 5 e ss.mm.ii.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000.

I trasgressori inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente ai fini del risarcimento dei danni derivati da incendi a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno oggetto di deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449 e 65 del C.P. per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

Sarà fatto obbligo agli Enti Pubblici, proprietari di strade, di farsi carico della pulizia entro il termine suddetto.

Ai soggetti incaricati alla pulizia, da parte degli Enti Pubblici, è fatto divieto di bruciare e/o abbandonare il materiale di risulta, derivante da attività di sfalcatura e/o scerbamento, potatura, che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica autorizzata a norma delle vigenti normative.

Ai proprietari, possessori e conduttori dei campi a coltura cerealicola dell'intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mietitura e trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superficie interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge richiamando a tal proposito la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D. L.vo n. 205/2010.

Qualora sia accertato che per la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

All'esecuzione, alla vigilanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale coadiuvato dal servizio di Protezione Civile nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

a) che si provveda ad assicurare la immediata e massima divulgazione nei modi e nei termini di legge

della presente Ordinanza e sul sito Web del Comune di S.Agata Militello (ME);

b) che copia della presente, ognuno per le proprie competenze ed opportuna conoscenza venga inviata a:

- Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Messina;
- Dipartimento Reg.le di Protezione Civile-Palermo e per la provincia di Messina;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina e Distaccamento Vigili del Fuoco di S.Agata Militello;
- Direzione Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
- Direzione Provinciale ANAS;
- competente Ufficio A.S.P. ;
- Capitaneria di Porto;
- Commissariato P.S., Comando Polizia Stradale, Comando Stazione Carabinieri e Guardia di Finanza;
- Comando Polizia Municipale.

II SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 54 del 05-06-2023 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **05-06-2023** al **20-06-2023**.

Sant' Agata di Militello, li 05-06-2023

Il Vice Segretario Generale

F.to Antonino Bertolino